

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE

“Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), alla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia 2012), alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976) e alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente)”

Illustri Consiglieri,

il disegno di legge modifica la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 in materia di energia, con l’obiettivo di definire il quadro normativo necessario alla Provincia per individuare i nuovi concessionari cui affidare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Sulla base di tale nuova disciplina provinciale dovranno essere assegnate complessivamente 17 concessioni - di cui una (Taio – S. Giustina) già scaduta al 31.12.2018 ed in proroga sino al 31.12.2023 e le altre 16 in scadenza al 31.12.2020, da assegnare comunque entro il 31.12.2023 - in grado di generare canoni di utilizzo che costituiranno risorse fondamentali per il bilancio provinciale dei prossimi anni.

Il disegno di legge, dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto di autonomia che, a seguito delle modifiche introdotte nel 2017, ha specificato i contenuti della competenza legislativa delle Province autonome in materia di grandi derivazioni idroelettriche, individuando gli aspetti che devono essere oggetto di disciplina da parte della legge provinciale.

Le modificazioni apportate nel 2017 all’art. 13 dello Statuto e l’elaborazione di questo disegno di legge provinciale si sono rese necessarie non soltanto per rafforzare la competenza legislativa già attribuita alle Province autonome dall’art. 1 bis delle norme di attuazione dello Statuto (d.P.R. 235/1977), ma anche per far fronte alla prolungata inerzia dello Stato italiano nel disciplinare le procedure per l’individuazione dei nuovi concessionari.

Infatti, la norma statale e, cioè, l’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, rinviava ad un decreto interministeriale la disciplina di tali procedure, decreto che però non è mai stato adottato dallo Stato, cosa che avrebbe reso di fatto impossibile alle Province procedere ad assegnare le concessioni per mancanza della relativa regolamentazione.

Inoltre, la citata normativa statale è stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/2026, perché ritenuta in contrasto con le norme europee a tutela della concorrenza sia per la presenza di meccanismi di proroga senza gara delle concessioni, ma anche perché, secondo la Commissione, sovrastimava gli importi da pagare al concessionario uscente finendo per avvantaggiarlo rispetto agli altri operatori di mercato che avrebbero inteso partecipare alle gare per l’assegnazione delle concessioni.

Nell'intento di superare tale situazione di stallo, l'art. 13 dello Statuto ha attribuito alle legge provinciale il compito di disciplinare: modalità e procedure di assegnazione delle concessioni; norme procedurali e termini di indizione delle gare; criteri di ammissione e aggiudicazione; requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti; criteri per la determinazione dei canoni di concessione e per la valorizzazione del demanio e dei beni facenti parte del patrimonio idroelettrico; modalità di valutazione degli aspetti ambientali; determinazione delle misure di compensazione ambientale; criteri di determinazione del prezzo dell'energia; condizioni di fornitura dell'energia gratuita e relativa monetizzazione.

Soltanto a fine 2018, lo Stato con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (legge di conversione del d.l. 135/2018, cd. "decreto semplificazioni") ha modificato l'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 sopracitato demandando in buona parte alle Regioni la definizione delle regole per l'individuazione dei nuovi concessionari fissando solo alcuni criteri orientativi, di cui nel presente ddl si è tenuto conto nella misura in cui attengono a materie (quali, ad es., la concorrenza, l'ambiente e l'ordinamento civile) di competenza statale e come tali condizionanti anche la potestà legislativa delle Province autonome.

In attuazione del quadro statutario sopra richiamato e tenendo conto anche delle contestazioni mosse dalla Commissione europea e dei profili della legislazione statale da ultimo intervenuta, che condizionano la potestà normativa provinciale, questo disegno di legge, nel definire le regole per la scelta dei nuovi concessionari, abroga i previgenti meccanismi di rinnovo e proroga delle concessioni scadute in capo ai concessionari uscenti e si occupa di disciplinare, tra l'altro, i seguenti aspetti salienti:

- **acquisto dei beni strumentali all'esercizio della concessione**, richiamando la facoltà della Provincia di acquistare - oltre ai beni (cd."beni bagnati") che, alla scadenza delle concessioni, entreranno per legge gratuitamente nel patrimonio provinciale (dighe, prese, condotte) - gli altri beni strumentali all'esercizio della concessione, cd. "beni asciutti" (centrali, macchinari, turbine ecc), ora di proprietà degli attuali concessionari o di terzi, facoltà che consentirebbe alla Provincia di possedere l'intera filiera produttiva (acqua e beni) e di valorizzare così in modo pieno il proprio ruolo rispetto al controllo del patrimonio idroelettrico;
- **modalità di assegnazione delle concessioni**, attribuendo all'amministrazione la possibilità di scegliere alternativamente se effettuare una gara per individuare il concessionario cui affidare la concessione oppure costituire una società mista pubblico - privata, alla quale affidare direttamente la concessione previo espletamento di una gara (sia per la scelta del socio privato sia per l'affidamento dell'attività idroelettrica).
- **procedimento di gara**, strutturandolo nella forma di una procedura ristretta, che consente alla Provincia di scegliere quanti operatori invitare;
- **procedimento unico**, per cui in prospettiva di semplificazione, tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio della concessione (ivi compresa la valutazione di impatto ambientale su eventuali interventi proposti dall'offerente) saranno acquisiti nell'ambito di un "procedimento unico" e saranno contenuti in un "provvedimento unico";
- **criterio di aggiudicazione**, scegliendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che punta sull'attribuzione di prevalenza agli aspetti di carattere economico, soprattutto in considerazione della tipologia di contratto da affidare che ha ad oggetto fondamentalmente l'utilizzo del patrimonio idroelettrico, utilizzo che va pertanto remunerato adeguatamente;
- **canoni**, che si compongono di un canone annuo per l'utilizzo del demanio idrico (le acque pubbliche), un canone per l'utilizzo degli impianti che entreranno nel patrimonio della Provincia (composto da una componente fissa e una variabile e che sarà oggetto di rialzo in sede di gara), una somma aggiuntiva definita dalla Giunta Provinciale per finanziamento di misure ed interventi di miglioramento ambientale e di compensazione. Le quote dei canoni e delle somme aggiuntive

introitate dalla Provincia, che saranno destinate agli enti locali saranno definite nel protocollo di finanza locale;

- **investimenti** per cui, posto che, per effetto del comma 2 dell'art. 13 dello Statuto, i cd. "beni bagnati" e, previa opzione, i cd "beni asciutti" entreranno nel patrimonio della Provincia alla scadenza delle concessioni, il DDL introduce una nuova disposizione che regola gli investimenti sui beni di proprietà della Provincia da parte del nuovo concessionario (art. 26 sexies).

Capo I

Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4

(Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Questo Capo modifica la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e dà attuazione alle previsioni introdotte nel 2017 nell'art. 13 dello Statuto di autonomia per la scelta dei nuovi concessionari di grandi derivazioni idroelettriche.

Articolo 1 - Sostituzione del titolo della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma sostituisce il titolo delle l.p. 4/1998 in quanto riguardava genericamente la materia energetica e non era specifico sulle grandi derivazioni idroelettriche.

Articolo 2 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma sostituisce l'art. 1 della l.p. 4/1998 con un nuovo articolo che elenca gli argomenti oggetto di disciplina da parte della legge con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione del nuovo art. 13 dello Statuto di autonomia, e indica le principali definizioni.

Articolo 3 - Abrogazione dell'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma abroga l'art. 1.1. della l.p. 4/1998, che riguardava gli obblighi in materia di trasparenza gravanti sulle società fiduciarie e partecipate assegnatarie di concessioni idroelettriche, trattandosi di obblighi disciplinati in maniera sistematica dalla normativa specificatamente dedicata alla trasparenza.

Articolo 4 - Inserimento dell'articolo 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998

La norma regola alcuni aspetti della cessione dei beni inerenti le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, precisando che essi devono essere ceduti liberi da obbligazioni, pesi e gravami, pena la corrispondente decurtazione del prezzo da corrispondere per la loro acquisizione

La norma precisa, inoltre, che, se i beni sono acquisiti dalla Provincia, l'immissione in possesso è immediata e si realizza anche qualora pendesse controversia arbitrale sul loro valore.

La norma rinvia, inoltre, a quanto prevede la normativa statale per la determinazione del prezzo di tali beni, qualora ad acquistarli sia il concessionario entrante anziché la Provincia.

Articolo 5 - Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma modifica la rubrica dell'articolo 1 bis della l.p. 4/1998, per renderlo più sistematico, specificando che si tratta di disposizione che regola la cessione dell'utenza e abroga il primo comma che conteneva una previsione non attinente alla cessione dell'utenza (ma all'esercizio della facoltà di acquisto dei beni da parte della Provincia).

Articolo 6 - Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma sostituisce, innanzitutto, la precedente rubrica dell'art. 1 bis 1 della l.p. 4/1998 dedicata genericamente alle grandi derivazioni idroelettriche, per chiarire che la previsioni ivi contenute riguardano specificatamente le fasi procedurali per arrivare all'assegnazione delle concessioni.

La norma poi introduce delle modifiche ai commi vigenti, finalizzate a chiarire: le verifiche preventive da svolgere prima dell'espletamento della gara funzionali a valutare, in particolare, la sussistenza dell'eventuale interesse pubblico ad un utilizzo delle acque diverso da quello idroelettrico; le modalità di affidamento delle concessioni rispettivamente, mediante gara o a società mista pubblico - privata; la tipologia di procedura da utilizzare strutturata nella forma della procedura ristretta, che consente alla Provincia di scegliere quali operatori invitare e, in casi di particolare complessità, anche di limitare il numero dei candidati; i contenuti del bando di gara; l'aggiudicazione provvisoria, da parte della struttura provinciale competente in materia di risorse idriche, e l'aggiudicazione definitiva, da parte della Giunta provinciale, con l'assegnazione del provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, che contiene tutti gli atti necessari per l'esercizio della concessione.

Da ultimo la norma modifica le disposizioni relative all'affidamento alla società mista al fine di adeguarle alla necessità che lo stesso avvenga con la c.d. gara a doppio oggetto (avente cioè ad oggetto sia la concessione che lo status di socio).

Articolo 7 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma individua i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla gara e prevede anche ulteriori requisiti che potranno, per ciascuna concessione, essere indicati nei documenti di gara (quali, ad es., l'aver gestito impianti con una certa potenza per un certo numero di anni).

Ad ulteriore garanzia di scelta di soggetti competenti ed affidabili, la norma introduce il divieto di avvalimento e l'obbligo per l'aggiudicatario di separare il patrimonio netto richiesto destinandolo all'esercizio della concessione.

Articolo 8 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.3 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma disciplina le modalità di determinazione di canoni annui di concessione distinguendo tra il canone per l'utilizzo delle acque pubbliche, calcolato secondo la normativa vigente sul demanio idrico, il canone per l'utilizzo degli impianti idroelettrici provinciali, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, e una somma destinata al concorso del finanziamento di misure e interventi per il miglioramento ambientale, calcolata secondo quanto stabilito dalla Giunta Provinciale in ragione delle peculiarità dei singoli impianti concessi e in misura non inferiore ad un minimo periodicamente indicizzato su base ISTAT.

La norma prevede, inoltre, che le somme aggiuntive da destinare agli enti locali, i criteri e le quote di assegnazione vengano determinate nell'ambito del protocollo di finanza locale.

Articolo 9 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.4 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma individua, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo prevalenza agli aspetti di carattere economico e quindi ai canoni posti a base di gara e soggetti a rialzo da parte degli offerenti.

Accanto ai criteri di selezione di carattere economico, la norma prevede anche ulteriori criteri di selezione, quali ad es., la realizzazione di interventi tecnici specifici, il possesso di esperienze e competenze specialistiche, che possono rivelarsi utili al fine di garantire la continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti, un'idonea azione di presidio e custodia nonché un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri incombenti sul nuovo concessionario.

Articolo 10 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.5 della legge provinciale n. 4 del 1998

La disposizione prevede l'obbligo per gli offerenti di presentare idonee giustificazioni su richiesta della Provincia per garantire la verifica della congruità delle offerte.

Articolo 11 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.6 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma introduce l'obbligo, per l'operatore economico che intenda partecipare alla gara, di presentare una garanzia provvisoria, al fine di coprire la mancata sottoscrizione della concessione dopo l'aggiudicazione per fatto riconducibile all'aggiudicatario.

Articolo 12 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.7 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma introduce l'obbligo per il concessionario, pena la decadenza dall'aggiudicazione, di costituire due garanzie calcolate una in percentuale fissa sulla sommatoria dei canoni dell'intera concessione e l'altra sull'importo degli investimenti obbligatori, indicati nel bando di gara. Essa inoltre introduce l'obbligo di costituire una polizza assicurativa per eventuali danni.

Articolo 13 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.8 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma introduce e disciplina, in attuazione di quanto previsto dal d.l. statale 135/2018, il cd. "procedimento unico", quale forma di semplificazione finalizzata ad ottenere in un unico provvedimento tutti i titoli necessari al concessionario per esercire la concessione, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale su eventuali opere (ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Provincia nel piano degli investimenti) proposte dal concessionario.

In tal caso, anche qualora la valutazione di impatto ambientale fosse di competenza statale, essa verrebbe comunque rilasciata nell'ambito del procedimento unico provinciale.

Articolo 14 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.9 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma introduce l'obbligo per i concessionari di svolgere verifiche periodiche, con esito da comunicare alla Provincia, per il mantenimento in sicurezza degli impianti oggetto di concessione a tutela delle popolazione e dei territori.

Articolo 15 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.10 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma rinvia ad un regolamento la previsione di eventuali disposizioni di coordinamento tra i procedimenti che portano al rilascio dei titoli abilitativi che confluiscono nel provvedimento unico, in modo da consentire con uno strumento più flessibile della legge una risposta rapida alle necessità che emergessero rispetto ad un istituto di recente introduzione da parte del legislatore statale, che ne ha demandato l'implementazione alle Regioni e Province autonome.

Articolo 16 - Abrogazione dell'articolo 1 bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma abroga l'art. 1 bis 4 perché trattasi di norma superata in quanto sospendeva le procedure di scelta dei nuovi concessionari in attesa che lo Stato emanasse il decreto ministeriale contenente le regole per le gare. La previsione è stata superata sia dalle modifiche dell'art. 13 dello Statuto che ha rafforzato la competenza della Provincia in materia di grandi derivazioni idroelettriche sia dallo stesso legislatore statale che ha fissato solo alcuni principi fondamentali demandando, poi, in concreto, alla legislazione regionale la definizione delle regole per la scelta dei nuovi concessionari.

Articolo 17 - Modificazione dell'articolo 26 quater della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo, disponendo che l'indennizzo sugli investimenti effettuati dai concessionari uscenti sui beni gratuitamente devolvibili ex articolo 13, comma 2, primo periodo, si applica solo agli investimenti autorizzati dalla Provincia sulla base di quanto previsto dallo stesso articolo 26 quater.

Articolo 18 - Inserimento dell'articolo 26 sexies nella legge provinciale n. 4 del 1998

L'articolo disciplina la procedura che il concessionario entrante deve attuare prima della realizzazione degli investimenti sui beni della Provincia, distinguendo tra investimenti obbligatori e investimenti facoltativi proposti al concessionario e si individuano anche i presupposti che consentono al concessionario di ottenere, alla scadenza della concessione, l'indennizzo sugli investimenti facoltativi.

Articolo 19 - Inserimento dell'articolo 26 septies nella legge provinciale n. 4 del 1998

La norma detta la disciplina transitoria per le concessioni prorogate ai sensi dell'art. 13 dello Statuto prevedendo che, al fine di garantire la continuità nella produzione di energia, esse continuino ad essere esercitate dagli uscenti in base alle condizioni previste dalla normativa a suo tempo dettata per tali concessioni, ma precisa che resta fermo che i beni indicati dall'art. 13 dello Statuto, comma 2, primo periodo (cd. "beni gratuitamente devolvibili") vengono trasferiti gratuitamente alla Provincia.

Articolo 20 - Abrogazione dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 1998

La norma abroga l'articolo sulle dotazioni di spesa di previsioni ormai superate.

Capo II

Modificazioni alla legge provinciale alla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Questo Capo introduce modifiche alla legge provinciale sull'energia per dare attuazione all'art. 13 dello Statuto in ordine alla fornitura di energia gratuita.

Art. 21

Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012

La norma introduce il comma 1 quater all'interno dell'art. 24 della l.p. 20/2012, per precisare che tra i soggetti che, ai sensi del nuovo art. 13 dello Statuto di autonomia, sono obbligati a fornire energia gratuita alla Provincia, devono rientrare comunque anche i concessionari di piccola derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza compresa tra 220 kW e 3000 kW, in continuità con quanto già previsto dalla previgente formulazione dell'art. 13 dello Statuto.

Il comma 2 fissa i criteri per la monetizzazione dell'energia gratuita non ririrata.

Il comma 3 stabilisce la decorrenza del nuovo criterio per la monetizzazione a partire dal 31 dicembre 2023.

Capo III

Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Questo Capo introduce modifiche agli artt. 9 e 16 della legge provinciale per estendere l'applicazione delle competenze provinciali in materia di acque pubbliche anche alle grandi derivazioni e per allineare alla durata di queste ultime anche le concessioni per usi diversi dall'idroelettrico necessarie al funzionamento delle grandi derivazioni idroelettriche e appartenenti al medesimo titolare di queste.

Art. 22

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

La norma, in ragione del rafforzamento delle potestà provinciali operate con le modifiche dell'art. 13 dello Statuto, precisa che le competenze che la l.p. 18/1976 attribuisce alla struttura provinciale

competente in materia di demanio idrico trovano applicazione anche rispetto alle grandi derivazioni idroelettriche (prima le competenze rispetto a queste ultime spettavano all'ingegnere capo del genio civile in materia di utilizzazione delle acque pubbliche).

Art. 23

Modificazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

La norma, al comma 1, introduce una nuova previsione per allineare alla durata delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche la durata delle concessioni per uso di acque diverse dall'idroelettrico (ad esempio, usi igienico-sanitari, antincendio, raffreddamento, ecc.) appartenenti al medesimo titolare delle grandi derivazioni e necessarie al funzionamento degli impianti idroelettrici di cui queste ultime si compongono.

Al comma 2 introduce un nuovo canone ambientale a carico del concessionario e da applicarsi al momento del rinnovo di una piccola derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza compresa tra 220 kW e 3000 kW, in considerazione dell'impatto ambientale e della valenza economica di questo tipo di concessioni.

Capo IV

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

Il Capo modifica la legge provinciale istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in funzione della necessità di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 24

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

La norma consente agli atti di organizzazione di derogare ai limiti numerici di personale previsti dalla legge provinciale istitutiva dell'Agenzia dell'ambiente quando ciò è necessario al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di tutela ambientale.

Trento, 14 febbraio 2020

IL PROPONENTE
VICE PRESIDENTE E ASSESSORE
ALL'URBANISTICA, AMBIENTE E COOPERAZIONE

- Mario Tonina -



